



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTO il comma 1bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti Regionali di Trasporto devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (di seguito "Ministero") entro il 31 gennaio di ogni anno istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete Regionale di Trasporto devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede ad una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate, il quale, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso, e che il Ministero procede entro il successivo 30 novembre alla emanazione del relativo decreto di aggiornamento, il quale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2014 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;



VISTA l'istanza in data 2 luglio 2015 della società di trasporto Consorzio Media Valtellina Trasporto del Gas (CMVTG) S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2015 e in particolare é stato richiesto di classificare come Rete Regionale di Trasporto i nuovi tratti di rete in progetto elencati in Allegato 1p;

VISTA l'istanza in data 9 luglio 2015 della società di trasporto Retragas S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2015 e richiesto di classificare come Rete Regionale di Trasporto i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in Allegato 2 nonché di dismettere i tratti di rete elencati in Allegato 2d;

VISTA l'istanza in data 30 luglio 2015 della società di trasporto Snam Rete Gas S.p.A. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2015 e richiesto di classificare come Rete Regionale di Trasporto i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in Allegato 3 e i nuovi tratti di rete in progetto elencati in Allegato 3p, e comunicata la dismissione dei tratti di rete elencati in Allegato 3d;

VISTA l'istanza in data 3 agosto 2015 della società di trasporto Energie S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2015 e richiesto di classificare come Rete Regionale di Trasporto i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in Allegato 4 e i tratti di rete in progetto elencati in Allegato 4p;

VISTA l'istanza in data 7 agosto 2015 della società di trasporto SGI - Società Gasdotti Italia S.p.A., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2015 e richiesto di classificare come Rete Regionale di Trasporto i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in Allegato 5;

VISTA la comunicazione in data 11 agosto 2015 della società di trasporto Italcogim Trasporto S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2015 e segnalati i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in Allegato 6 e la dismissione dei tratti di rete elencati in Allegato 6d;

VISTO quanto stabilito all'articolo 26 della legge 29 luglio 2015 n.115, (Legge Europea 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178) che ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, in materia di sviluppo delle reti gas di trasporto;

SENTITE l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e le Regioni interessate;



RITENUTO che le caratteristiche tecnico-funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 e che si confermano valide anche alla luce del comma 1 bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000, così come successivamente aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTA l'istanza della società Italcogim Trasporto S.r.l., presentata in data 28 ottobre 2014, di riclassificare, in vista dello svolgimento della gara dell'ambito di distribuzione "Ascoli Piceno", di cui all'elenco contenuto nell'Allegato 1 al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, la propria Rete Regionale di Trasporto in rete di distribuzione;

VISTA la lettera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico del 22 luglio 2015, riferita alla richiesta della società Italcogim Trasporto S.r.l. di cui al punto precedente, in cui si fa presente che risulta opportuno, ai fini di coerenza del sistema tariffario, che la riclassificazione a rete di distribuzione sia efficace a partire dall'anno di calendario successivo al decreto di riclassificazione, e quindi dal 1° gennaio 2016;

VISTA la lettera in data 24 luglio 2015 della società Italcogim Trasporto S.r.l., controfirmata dalla società controllante 2iReteGas SpA, di impegno a soddisfare le condizioni poste dal Ministero con lettera del 2 febbraio 2015, in particolare con riferimento al valore di cessione della Rete Regionale di Trasporto al gestore della distribuzione di gas subentrante nell'ambito richiamato in esito alla gara indicata;

CONSIDERATO che con il subentro delle future gestioni d'ambito, le eventuali Reti Regionali di Trasporto, che alimentano clienti e reti di distribuzioni all'interno dell'ambito stesso, vengono a perdere il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2005, consistente nell'alimentazione di più reti di distribuzione gas, per cui risulta coerente l'istanza della società Italcogim Trasporto S.r.l. di riclassificare la propria Rete Regionale di Trasporto in rete di distribuzione a partire dal 1° gennaio 2016;

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale)

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Regionale di Trasporto, allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2014, sono aggiunti, con



decorrenza dal 1° gennaio 2016, i nuovi tratti di gasdotto di cui agli Allegati 2, 3, 4, e 5, i tratti in progetto di cui agli Allegati 1p, 3p e 4p, aventi stato di consistenza alla data del 30 giugno 2015, ed eliminati i gasdotti di cui agli Allegati 2d e 3d;

2. L'aggiornamento in data 1° gennaio 2016 delle Reti Regionali di Trasporto, che tiene conto delle modifiche di cui al comma 1, é riportato complessivamente per ogni società, incluse quelle che non hanno subito alcun aggiornamento, nei seguenti Allegati:
 - gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell'Allegato A;
 - gasdotti della società SGI Società Gasdotti Italia S.p.A. nell'Allegato B;
 - gasdotti del Consorzio Media Valtellina Trasporto nell'Allegato C;
 - gasdotti della società Retragas S.r.l. nell'Allegato D;
 - gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'Allegato E;
 - gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell'Allegato F;
 - gasdotti della società Energie S.r.l. nell'Allegato G;
 - gasdotti della società Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'Allegato H;
3. Dal 1° gennaio 2016 i gasdotti della Rete regionale di Trasporto della società Italcogim Trasporto S.r.l. di cui all'Allegato I, corrispondente allo stato di consistenza alla data del 30 giugno 2015 e quindi aggiornato con i nuovi tratti di gasdotti di cui all'Allegato 6 e con i tratti dismessi di cui all'Allegato 6d, sono riclassificati come reti di distribuzione del gas naturale.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento)

1. Le istanze di aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto devono essere presentate, unicamente al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 luglio di ogni anno, solo per via informatica all'indirizzo pec: dgsaie.div05@pec.mise.gov.it nonché all'indirizzo e-mail: area.gas@mise.gov.it, unitamente ai seguenti allegati in formato Excel:
 - elenco dei nuovi gasdotti entrati in esercizio al 30 giugno dell'anno corrente;
 - elenco dei gasdotti in progetto al 30 giugno dell'anno corrente;
 - elenco dei gasdotti dismessi al 30 giugno dell'anno corrente;
 - elenco completo di tutti i gasdotti al 30 giugno dell'anno corrente, inclusi i nuovi gasdotti e quelli in progetto di cui sopra, ed esclusi quelli dismessi.



2. Nel caso nel corso dell'anno non siano intervenute modifiche, le imprese che gestiscono Reti Nazionali dei Gasdotti sono comunque tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione, ed è comunicato ai soggetti interessati.

Roma

Il Direttore Generale
(Ing. Gilberto Dialuce)